

al comma 5, sostituire le parole: dall'articolo 8, commi da 2 a 6 con le seguenti: dagli articoli 8, commi da 2 a 6, e 25-bis, commi da 3 a 5.

0. 11. 206. 1. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 6, capoverso ART. 25-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'articolo 6, comma 2, all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo 10, comma 1, nonché i poteri di cui all'articolo 7, comma 1.

3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.

4. Le società incaricate della revisione contabile delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.

5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo e alle società incaricate della revisione contabile presso le società che controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

6. L'ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione.

Ciascuna autorità può chiedere all'altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza ».

11. 206. Patria, Gamba, Degennaro.

(Approvato)

(A.C. 2436 – Sezione 4)

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI BANCARI, TUTELA DEGLI INVESTITORI, DISCIPLINA DEI PROMOTORI FINANZIARI E DEI MERCATI REGOLAMENTATI E INFORMAZIONE SOCIETARIA

ART. 12.

(Pubblicità del tasso effettivo globale annuo degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari).

1. Al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale annuo computato secondo le modalità stabilite a norma dell'articolo 122 ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 12.

(Pubblicità del tasso effettivo globale annuo degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari).

Sopprimerlo.

12. 1. Armani.

Al comma 1, sostituire la parola: annuo con la seguente: medio.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è abrogato;

alla rubrica, sostituire la parola: annuo con la seguente: medio.

12. 200. Armani.

(A.C. 2436 – Sezione 5)

**ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

ART. 13.

(Depositi giacenti presso le banche).

1. Al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120 è inserito il seguente capo:

« CAPO I-bis.

DEPOSITI GIACENTI PRESSO LE BANCHE.

ART. 120-bis. – *(Ricerca dei titolari dei depositi giacenti presso le banche).* – 1. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, relative ai contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché ai contratti di deposito di titoli, la banca informa l'intestatario del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ultimo indirizzo conosciuto, invitandolo a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta. Nell'ipotesi indicata al periodo precedente, la banca non può applicare commissioni per

spese relative alla gestione dei medesimi contratti dal giorno successivo al compimento del quinquennio e fino alla data in cui venga compiuta una nuova operazione ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati.

2. Qualora nei successivi novanta giorni non abbia notizie dell'intestatario del deposito di cui al comma 1, la banca, limitatamente ai depositi con saldo superiore a 250 euro, chiede al sindaco del comune di residenza di comunicare quanto ad esso risulti circa l'esistenza in vita e il domicilio del medesimo, rilasciando il relativo certificato.

3. Ove risulti la morte dell'intestatario, la banca chiede alla cancelleria del tribunale e all'ufficio del registro competenti di comunicare quanto risulti circa la successione del medesimo. Ove necessario, essa domanda altresì al sindaco del luogo di apertura della successione di rilasciare il certificato relativo allo stato di famiglia del defunto. Qualora, sulla base delle informazioni acquisite, consti l'esistenza di eredi, la banca comunica ad essi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'esistenza del deposito, invitandoli a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta.

4. Decorso un anno dalla scadenza del quinquennio computato ai sensi del comma 1, qualora dalle ricerche effettuate ai sensi del comma 3 non sia risultata l'esistenza di eredi dell'intestatario del deposito, o qualora essi siano irreperibili o non abbiano dato notizie entro novanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, la banca provvede alla pubblicazione del deposito giacente mediante avviso, esposto per trenta giorni nei locali aperti al pubblico della stessa banca, indicante soltanto il nome, la data e il luogo di nascita dell'intestatario del deposito.

5. L'elenco dei depositi intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 3, è pubblicato mediante avviso cumulativo, contenente soltanto i dati indicati nel comma 4, entro il 31 marzo di ciascun anno,

anche a cura di associazioni di categoria delle banche, nella *Gazzetta Ufficiale* nonché su due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. Il medesimo elenco è altresì pubblicato in forma elettronica secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.

6. Per i libretti di deposito al portatore, in cui non risulti l'identità del depositante, decorso il termine indicato dal comma 1, la banca procede direttamente ai sensi dei commi 4 e 5. La pubblicazione e l'avviso cumulativo di cui ai medesimi commi contengono la sola indicazione dei dati identificativi del libretto nonché la data e il luogo in cui esso è stato aperto. Il disposto del comma 1, ultimo periodo, si applica anche ai libretti di deposito di cui al presente comma.

7. Le spese relative alle attività e alle ricerche prescritte dai commi 1, 2 e 3 sono addebitate al titolare del conto, nella misura massima fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La banca può provvedere allo svolgimento delle attività e delle ricerche anche avvalendosi di società aventi quale oggetto sociale esclusivo la prestazione di questo servizio. L'attività di queste società è disciplinata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il regolamento determina inoltre i requisiti di onorabilità che devono possedere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso le medesime società, nonché i dipendenti delle medesime.

8. Le banche comunicano annualmente alla Banca d'Italia le seguenti informazioni relative ai depositi giacenti di cui ai commi 1 e 6:

a) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente si sia verificata la condizione prevista dal comma 1;

b) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente, mediante le procedure di cui al presente articolo, siano stati reperiti l'intestatario o i suoi eredi;

c) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 3;

d) valore complessivo dei depositi giacenti di cui ai commi 1 e 6 e valore complessivo dei depositi di cui alla lettera c), con distinta indicazione degli importi relativi a denaro e a titoli.

9. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo, stabilendo altresì modalità e termini delle comunicazioni prescritte nel comma 8.

ART. 120-ter. — (*Devoluzione dei depositi giacenti presso le banche*). — 1. Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-bis, commi 5 e 6, il deposito giacente presso la banca e non rivendicato è trasferito presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito infruttifero.

2. La Banca d'Italia pubblica in forma elettronica, con aggiornamento costante, l'elenco dei depositi trasferiti presso di essa ai sensi del comma 1, con l'indicazione del nome, della data e del luogo di nascita degli intestatari nonché della banca e dell'agenzia presso la quale il deposito era stato costituito.

3. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate ai sensi del comma 1 presso la Banca d'Italia entro dieci anni dalla data del trasferimento.

4. Le somme che non siano state rivendicate entro il termine di cui al comma 3 sono devolute allo Stato. Esse sono destinate, per metà e comunque non oltre l'importo complessivo di 20 milioni di euro per anno, alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori e, per l'importo residuo, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 398.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 4.

ART. 120-*quater*. — (*Contenuto delle cassette di sicurezza*). — 1. Per gli oggetti e i valori depositati nelle cassette di sicurezza si applicano le disposizioni dell'articolo 1841 del codice civile. Dopo l'apertura della cassetta, la banca procede alle ricerche e alle pubblicazioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 120-*bis*, commi 2, 3, 4 e 5.

2. Le somme derivanti dalla vendita degli oggetti rinvenuti sono depositate a norma dell'articolo 1841, terzo comma, del codice civile presso la Banca d'Italia, la quale provvede ai sensi dell'articolo 120-*ter*, comma 2. Qualora le somme non siano state rivendicate entro il termine ivi previsto, si applicano le disposizioni dell'articolo 120-*ter*, comma 4. Le somme di cui al presente comma concorrono al computo dell'importo ivi indicato ».

2. All'articolo 2, comma 3, del regolamento recante norme sui servizi di bancomat, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le parole: « a 120 » sono sostituite dalle seguenti: « a 120-*ter* ».

3. Il terzo comma dell'articolo 1841 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il tribunale detta le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti e dei valori rinvenuti, da parte della banca medesima, per un periodo di due anni. Decorso tale periodo senza che i suddetti beni siano stati rivendicati, il tribunale ne ordina la vendita, assegnando alla banca dalla somma ricavata quanto le sia dovuto per canoni e spese. La somma rimanente è depositata presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito infruttifero. Chiunque vi abbia diritto può richiedere la somma depositata presso la Banca d'Italia entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme che non siano state rivendicate entro tale termine sono devolute allo Stato ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 13.

(*Depositi giacenti presso le banche*).

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all'articolo 29, comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , nonché con le somme di cui al comma 4 dell'articolo 120-ter del medesimo testo unico.

all'articolo 40, sopprimere il comma 6.

13. 215. Armani.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. — 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 120 è aggiunto il seguente:

« ART. 120-*bis*. — (*Imprescrittibilità dei diritti*) — 1. Il diritto alla restituzione delle somme risultanti a credito del cliente relative a contratti di deposito a risparmio e di conto corrente nonché quello alla restituzione dei titoli depositati in contratti di deposito titoli non si prescrive, in pendenza di rapporto, anche se non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati ».

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 120-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di cui al comma 1, trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente:

all'articolo 29, comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , nonché con le somme di cui al comma 4 dell'articolo 120-ter del medesimo testo unico.

all'articolo 40, sopprimere il comma 6.

* **13. 233.** Armani.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. — 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 120 è aggiunto il seguente:

« ART. 120-bis. — (*Imprescrittibilità dei diritti*) — 1. Il diritto alla restituzione delle somme risultanti a credito del cliente relative a contratti di deposito a risparmio e di conto corrente nonché quello alla restituzione dei titoli depositati in contratti di deposito titoli non si prescrive, in pendenza di rapporto, anche se non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati ».

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 120-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di cui al comma 1, trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente:

all'articolo 29, comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , nonché con le somme di cui al comma 4 dell'articolo 120-ter del medesimo testo unico.

all'articolo 40, sopprimere il comma 6.

* **13. 236.** Polledri, Didonè.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 120-bis con il seguente:

ART. 120-bis. — (*Ricerca dei titolari dei depositi giacenti presso le banche*). — 1. Nel caso in cui per dieci anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, relative ai contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché ai contratti di deposito di titoli, la banca ne dà informazione al depositante, secondo le modalità indicate nel comma 2.

2. L'elenco dei depositi giacenti presso la banca, che presentino un saldo credi-

tore, relativamente ai quali nell'anno precedente si è maturato il termine indicato nel comma 1, è pubblicato mediante avviso cumulativo, entro il 31 marzo di ciascun anno, a cura della banca stessa, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonché su due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. Il medesimo elenco è altresì pubblicato sul sito internet della banca, se esistente. Tale elenco deve indicare il nome, la data ed il luogo di nascita dell'intestatario del deposito o del conto corrente, nonché la succursale della banca presso la quale il deposito è stato costituito.

3. Le banche comunicano annualmente alla Banca d'Italia, secondo le disposizioni dalla stessa emanate, le informazioni relative ai depositi giacenti, di cui al comma 2.

Conseguentemente:

al medesimo comma:

capoverso ART. 120-ter:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: commi 5 e 6 con le seguenti: comma 2;

al comma 2, dopo le parole: intestatari nonché della aggiungere le seguenti: succursale della;

al comma 3, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: cinque anni;

al comma 5, aggiungere in fine, le parole: , ivi comprese quelle relative alla vendita degli strumenti finanziari esistenti nei depositi titoli giacenti;

sopprimere il capoverso ART. 120-quater:

al comma 3, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: di due anni fino alla fine del comma con le seguenti: massimo di due anni, ordinando che, decorso tale periodo senza che i suddetti beni siano stati rivendicati, venga effettuata la loro vendita ed assegnando alla banca dalla somma ricavata quanto le sia dovuto per canoni e spese. La somma rimanente è depositata presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di

deposito infruttifero e provvede ai sensi dell'articolo 120-ter, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Chiunque vi abbia diritto può richiedere la somma depositata presso la Banca d'Italia entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme che non siano state rivendicate entro tale termine sono devolute allo Stato ai sensi dell'articolo 120-ter, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

all'articolo 40, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le disposizioni degli articoli 120-bis e 120-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dall'articolo 13, comma 1, della presente legge entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Entro i successivi dodici mesi, le banche e la società per azioni « Poste italiane Spa » provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 120-bis per i contratti in essere ivi indicati, relativamente ai quali non siano state compiute operazioni nei dieci anni antecedenti la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni. Per gli oggetti rinvenuti nelle cassette di sicurezza prima della data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 1841, terzo comma, del codice civile. Entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sono emanati il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 5 del citato articolo 120-ter e le disposizioni della Banca d'Italia previste dal comma 3 dell'articolo 120-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

**** 13. 234.** Armani.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 120-bis con il seguente:

ART. 120-bis. — (Ricerca dei titolari dei depositi giacenti presso le banche). — 1. Nel caso in cui per dieci anni consecutivi,

decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, relative ai contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché ai contratti di deposito di titoli, la banca ne dà informazione al depositante, secondo le modalità indicate nel comma 2.

2. L'elenco dei depositi giacenti presso la banca, che presentino un saldo creditore, relativamente ai quali nell'anno precedente si è maturato il termine indicato nel comma 1, è pubblicato mediante avviso cumulativo, entro il 31 marzo di ciascun anno, a cura della banca stessa, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonché su due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. Il medesimo elenco è altresì pubblicato sul sito internet della banca, se esistente. Tale elenco deve indicare il nome, la data ed il luogo di nascita dell'intestatario del deposito o del conto corrente, nonché la succursale della banca presso la quale il deposito è stato costituito.

3. Le banche comunicano annualmente alla Banca d'Italia, secondo le disposizioni dalla stessa emanate, le informazioni relative ai depositi giacenti, di cui al comma 2.

Conseguentemente:

al medesimo comma:

capoverso ART. 120-ter:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: commi 5 e 6 con le seguenti: comma 2;

al comma 2, dopo le parole: intestatari nonché della aggiungere le seguenti: succursale della;

al comma 3, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: cinque anni;

al comma 5, aggiungere in fine, le parole: , ivi comprese quelle relative alla vendita degli strumenti finanziari esistenti nei depositi titoli giacenti;

sopprimere il capoverso ART. 120-quer:

al comma 3, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: di due anni fino alla fine del comma con le seguenti: massimo di due anni, ordinando che, decorso tale periodo senza che i suddetti beni siano stati rivendicati, venga effettuata la loro vendita ed assegnando alla banca dalla somma ricavata quanto le sia dovuto per canoni e spese. La somma rimanente è depositata presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito infruttifero e provvede ai sensi dell'articolo 120-ter, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Chiunque vi abbia diritto può richiedere la somma depositata presso la Banca d'Italia entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme che non siano state rivendicate entro tale termine sono devolute allo Stato ai sensi dell'articolo 120-ter, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

all'articolo 40, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le disposizioni degli articoli 120-bis e 120-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dall'articolo 13, comma 1, della presente legge entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Entro i successivi dodici mesi, le banche e la società per azioni « Poste italiane Spa » provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 120-bis per i contratti in essere ivi indicati, relativamente ai quali non siano state compiute operazioni nei dieci anni antecedenti la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni. Per gli oggetti rinvenuti nelle cassette di sicurezza prima della data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 1841, terzo comma, del codice civile. Entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sono emanati il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 5 del citato articolo 120-ter e le disposizioni della Banca d'Italia previste dal comma 3

dell'articolo 120-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

**** 13. 235.** Polledri, Didonè.

Al comma 1, capoverso Art. 120-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Il termine di dieci anni di cui al comma 1 è ridotto a cinque anni per i depositi giacenti presso le banche antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

al comma 4, sostituire la parola: quinquennio con la seguente: decennio.

13. 213. Antonio Pepe.

Al comma 1, capoverso Art. 120-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 4, sostituire la parola: quinquennio con la seguente: decennio.

13. 212. Antonio Pepe.

Al comma 1, capoverso Art. 120-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , nonché ai contratti di deposito titoli.

13. 217. Crisci, Nannicini, Tolotti.

Al comma 1, capoverso Art. 120-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: successivo al compimento del con le seguenti: dal quale decorre il.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le commissioni per spese relative alla gestione dei medesimi contratti eventualmente addebitate dal giorno dal quale decorre il quinquennio sono accreditate sui depositi stessi.

13. 218. Crisci, Nannicini, Tolotti.

Al comma 1, capoverso ART. 120-bis, comma 2, sostituire la parole: 250 euro con le seguenti: 1.000 euro.

13. 219. Crisci, Nannicini, Tolotti.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 120-bis, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. Ove dai certificati rilasciati a norma del comma 2 risultino l'esistenza in vita dell'intestatario del deposito e un domicilio diverso da quello cui è stata inviata la comunicazione prevista dal comma 1, la banca procede nuovamente a norma del medesimo comma 1.

2-ter. Dalla data di ricevimento delle disposizioni impartite dall'intestatario a seguito degli inviti rivoltigli a norma dei commi 1 e 2-bis, o, in mancanza, dalla data di rilascio del certificato che ne attesta l'esistenza in vita, a norma del comma 2, decorre un nuovo periodo quinquennale per gli effetti previsti dal presente articolo. Si applica comunque il disposto del comma 1, ultimo periodo ».

Conseguentemente al medesimo capoverso:

al comma 3, primo periodo, dopo la parola: Ove aggiungere le seguenti: , dai certificati rilasciati a norma del comma 2,;

al comma 7, primo periodo, dopo le parole: commi 1, 2 aggiungere la seguente: , 2-bis.

13. 220. Patria, Gamba, Degennaro.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 13.207

All'emendamento 13.207, sostituire le parole: alle agenzie con le seguenti: all'ufficio locale dell'Agenzia.

0. 13. 207. 1. Antonio Pepe.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 120-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: all'ufficio del registro con le seguenti: alle agenzie dell'entrate.

13. 207. Antonio Pepe.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 120-bis, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: Ove necessario, essa domanda con le seguenti: Essa deve richiedere.

13. 216. Grandi, Benvenuto.

Al comma 1, capoverso ART. 120-bis, comma 5, dopo le parole: L'elenco dei depositi aggiungere le seguenti: giacenti ai sensi dei commi 1 e 2 e l'elenco dei depositi.

13. 221. Crisci, Nannicini, Tolotti.

Al comma 1, capoverso ART. 120-bis, sopprimere il comma 7.

13. 200. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, capoverso ART. 120-bis, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Nessuna spesa relativa alle attività e alle ricerche prescritte dai commi 1, 2 e 3 può essere addebitata al titolare del conto.

13. 201. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, capoverso ART. 120-bis, comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: sono addebitate fino alla fine del comma con le seguenti: qualora non abbiano esito, decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-bis, commi 5 e 6, sono addebitate, nella misura massima fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alla Banca d'Italia e riferite al deposito costituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 120-ter.

13. 222. Crisci, Nannicini, Tolotti.

Al comma 1, capoverso ART. 120-bis, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: al titolare del conto con le seguenti: all'intestatario del deposito.

13. 223. Patria, Gamba, Degennaro.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 120-bis, comma 7, primo periodo, aggiungere in fine le parole: comunque non superiore al valore del deposito.

13. 224. Patria, Gamba, Degennaro.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 120-bis, comma 7, sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo.

13. 202. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, capoverso ART. 120-bis, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La banca rimane in ogni caso responsabile del comportamento delle predette società.

13. 203. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, capoverso ART. 120-bis, comma 8, lettera c), dopo la parola: depositi aggiungere le seguenti: , intestati a defunti.

13. 225. Patria, Gamba, Degennaro.

(Approvato)

Al comma 1, dopo il capoverso ART. 120-bis, aggiungere il seguente:

ART. 120-bis. 1. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le banche, al momento della stipula di nuovi contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché di contratti deposito titoli, richiedono all'intestatario del deposito di indicare le generalità, e i relativi recapiti, delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito nel caso in cui per due anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa.

2. Entro il 31 gennaio 2006, le banche provvedono a richiedere agli intestatari di depositi a risparmio nominativi e di conto corrente e di deposito titoli esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le generalità e i relativi recapiti delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito giacente ai sensi del comma 1. La Banca d'Italia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con propria circolare, definisce i criteri e modalità per l'integrazione dei dati relativi ai depositi a norma del presente articolo, nonché le sanzioni da irrogare alle banche qualora non provvedano ad integrare tali dati entro il termine.

13. 226. Crisci, Nannicini, Tolotti, Adduce, Ruzzante.

Al comma 1, capoverso ART. 120-ter, comma 1, dopo le parole: non rivendicato

aggiungere le seguenti: , relativo ai soli contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente,

13. 229. Crisci, Nannicini, Tolotti.

Al comma 1, capoverso ART. 120-ter, comma 1, sostituire la parola: infruttifero con le seguenti: fruttifero, remunerato al saggio degli interessi legali, a favore di chiunque vi abbia diritto.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al comma 3, dopo le parole: somme depositate aggiungere le seguenti: e gli interessi maturati;

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I depositi trasferiti alla Banca d'Italia a norma del comma 1 dopo un anno sono devoluti allo Stato. Essi sono destinati alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori.

13. 230. Crisci, Nannicini, Tolotti.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 13. 204.

All'emendamento 13. 204., aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, capoverso ART. 120-ter, al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , compresi gli interessi maturati;

al comma 3, capoverso:

al terzo periodo, sostituire la parola: infruttifero con le seguenti: fruttifero, al saggio degli interessi legali;

al quarto periodo, dopo le parole: somma depositata presso la Banca d'Italia aggiungere le seguenti: , compresi gli interessi maturati,;

al quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , compresi gli interessi maturati.

0. 13. 204. 1. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 120-ter, comma 1, sostituire la parola: infruttifero con le seguenti: fruttifero al saggio degli interessi legali.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, dopo le parole: somme depositate aggiungere le seguenti: , inclusi gli interessi maturati,

13. 204. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 120-ter, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: , per metà fino alla fine del periodo con le seguenti: alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori.

Conseguentemente, al capoverso ART. 120-quater, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

13. 205. Benvenuto, Grandi, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, capoverso ART. 120-ter, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: per metà con le seguenti: per il 75 per cento.

13. 208. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, capoverso ART. 120-ter, comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: e comunque non oltre l'importo complessivo di 20 milioni di euro per anno.

Conseguentemente, al capoverso ART. 120-quater, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

13. 240. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, capoverso ART. 120-ter, comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: e comunque non oltre l'importo complessivo di 20 milioni di euro per anno.

13. 210. Sergio Rossi.

Al comma 1, capoverso ART. 120-ter, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni.

13. 206. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, capoverso ART. 120-ter, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il 3 per cento della dotazione patrimoniale iniziale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori e il 5 per cento delle somme annualmente attribuite a detto fondo, sono destinate, per il 20 per cento, alla promozione di campagne di informazione volte alla tutela del risparmio e dei risparmiatori e, per l'80 per cento al finanziamento dell'innovazione finanziaria e della ricerca delle università nel settore del credito.

13. 228. Crisci, Nannicini, Tolotti.

Al comma 1, capoverso ART. 120-ter, comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , comprese le disposizioni relative alla vendita degli strumenti finanziari esistenti nei depositi di titoli giacenti.

13. 251. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 120-quater, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: si applicano fino a: della cassetta con le seguenti: oggetto di apertura forzata ai sensi dell'articolo 1841 del codice civile.

13. 211. Antonio Pepe.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 120-quater, comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Nel caso in cui, per dieci anni consecutivi, non siano state compiute operazioni ad iniziativa dell'intestatario della cassetta o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, si procede all'apertura forzata della cassetta con l'assistenza di un notaio all'uopo designato. Dopo l'apertura della cassetta, la banca procede alle ricerche e alle pubblicazioni secondo quanto previsto dall'articolo 120-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5. Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-bis, commi 5 e 6, senza che il contenuto della cassetta sia stato rivendicato, il tribunale ne ordina la vendita, assegnando alla banca dalla somma ricavata quanto le sia dovuto per canoni e spese. La somma rimanente è depositata presso la Banca d'Italia che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero, remunerato al saggio degli interessi legali, a favore di chiunque vi abbia diritto, che può richiedere la somma depositata e gli interessi maturati entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme trasferite alla Banca d'Italia dopo un anno sono devolute allo Stato.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Dopo il terzo comma dell'articolo 1841 del codice civile sono aggiunti i seguenti:

« Nel caso in cui per dieci anni consecutivi dall'apertura della cassetta, l'intestatario o terzi da questo delegati, non abbiano richiesto gli oggetti rinvenuti, la banca procede alle ricerche e alle pubblicazioni secondo quanto previsto dall'arti-

colo 120-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-bis, commi 5 e 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, senza che il contenuto della cassetta sia stato rivendicato, il tribunale ne ordina la vendita, trattenendo dalla somma ricavata quanto le sia dovuto per la conservazione degli oggetti rinvenuti, assegnando alla banca il rimborso delle spese sostenute per le attività e le ricerche di cui al comma precedente. La somma rimanente è depositata presso la Banca d'Italia che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero, remunerato al saggio degli interessi legali, a favore di chiunque vi abbia diritto, che può richiedere la somma depositata e gli interessi maturati entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme trasferite alla Banca d'Italia dopo un anno sono devolute allo Stato».

13. 231. Crisci, Nannicini, Tolotti.

Al comma 1, capoverso ART. 120-quater, comma 2, primo periodo, dopo le parole: degli oggetti aggiungere le seguenti: e dei valori.

13. 232. Patria, Gamba, Degennaro.

(Approvato)

Al comma 1, dopo il capoverso ART. 120-quater, aggiungere il seguente:

«ART. 120-quinquies. — 1. Gli intestatari dei contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché dei contratti di deposito di titoli, al momento della stipulazione o successivamente, possono indicare alla banca le generalità e il recapito di persone, in numero non superiore a tre, alle quali dev'essere comunicata l'esistenza del deposito, con la sola indicazione del nome dell'intestatario e delle coordinate di esso, nel caso in cui per

due anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa.».

13. 250. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 3, capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: infruttifero con le seguenti: fruttifero al saggio degli interessi legali.

Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, dopo le parole: somma depositata aggiungere le seguenti: , inclusi gli interessi maturati,

13. 209. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Oliveri.

(A.C. 2436 – Sezione 6)

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 14.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21:

1) al comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla CONSOB, che a tale fine può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, il grado

di rischio di prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli di investimento e i profili di propensione al rischio delle singole categorie di clientela, in rapporto alle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, all'esperienza della clientela e alla frequenza delle operazioni, rispettando nel collocamento dei prodotti e nella gestione dei portafogli d'investimento la compatibilità tra il grado di rischio di questi e la propensione del cliente al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dal cliente medesimo in forma scritta o mediante strumenti telematici; »;

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La violazione delle disposizioni contenute nel presente capo ovvero delle disposizioni di attuazione approvate con regolamenti dalla CONSOB comporta la nullità dei contratti. La nullità può essere rilevata solo dal cliente »;

b) all'articolo 31:

1) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. È istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento dalla CONSOB, e sotto la vigilanza della medesima »;

2) al comma 5, secondo periodo, le parole: « indette dalla CONSOB » sono soppresse;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità;

b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;

c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;

d) alle cause d'incompatibilità;

e) alle sanzioni e ai provvedimenti cautelari disciplinati dagli articoli 55 e 196;

f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le deliberazioni dell'organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);

g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;

h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta;

i) all'attività dell'organismo di cui al comma 4 e alle modalità d'esercizio della vigilanza da parte della stessa CONSOB;

l) alle modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari »;

c) all'articolo 62:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il regolamento può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una

o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano quotate in segmento distinto del mercato »;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento:

a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le società controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea, devono rispettare affinché le azioni della società controllante possano essere quotate su un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93;

b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società;

c) i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle società finanziarie, il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni »;

d) all'articolo 64:

1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e comunica immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB; l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a) »;

2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. La CONSOB:

a) può vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se, sulla base degli elementi informativi in suo

possesso, ritiene la decisione contraria alle finalità di cui all'articolo 74, comma 1;

b) può chiedere alla società di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);

c) può chiedere alla società di gestione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni.

1-ter. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla CONSOB. In tali casi, la CONSOB determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonché per regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione dei suddetti strumenti è subordinata all'adeguamento del regolamento del relativo mercato »;

e) all'articolo 74, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. La CONSOB vigila sul rispetto delle disposizioni del regolamento del mercato, relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 64, comma 1-ter, da parte della società di gestione »;

f) all'articolo 94 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. La CONSOB determina quali strumenti o prodotti finanziari, quotati in mercati regolamentati ovvero diffusi fra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico determinato »;

g) all'articolo 114:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La CONSOB può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo di questi ul-

timi e ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso d'inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente »;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Le operazioni relative a prodotti finanziari dell'emittente o a prodotti finanziari di soggetti ad esso collegati, compiute da esponenti aziendali o dai possessori di partecipazioni in misura superiore all'1 per cento del capitale sociale, sono comunicate al pubblico. La CONSOB detta le disposizioni di attuazione del presente comma, secondo principi di trasparenza e tempestività dall'informazione »;

h) all'articolo 115:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dalle società di revisione, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera a) »;

2) al comma 1, lettera c), le parole: « nella lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia »;

3) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« c-bis) richiedere all'autorità giudiziaria competente l'adozione dei provvedimenti di cui al titolo III del libro III del codice di procedura penale nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a) »;

4) al comma 2, le parole: « dalle lettere a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « dalle lettere a), b) e c) »;

i) dopo l'articolo 117, sono inseriti i seguenti:

« ART. 117-bis. — (*Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate*). — 1. Sono assoggettate alle disposizioni dell'articolo 113 le operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non quotate viene incorporata in una società con azioni quotate, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle attività della società incorporata.

2. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 113, comma 2, la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce disposizioni specifiche relative alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 117-ter. — (*Disposizioni in materia di finanza etica*). — 1. La CONSOB, previa consultazione con le associazioni di categoria e sentita la Banca d'Italia, determina, con proprio regolamento, le caratteristiche delle società emittenti che consentano di qualificare come etico l'investimento nei relativi titoli quotati in mercati regolamentati.

2. Per i fini di cui al comma 1, la CONSOB tiene prioritariamente in considerazione, oltre che l'integrale applicazione, da parte delle società emittenti, dei codici di autodisciplina redatti dalle associazioni di categoria, l'adozione, da parte delle medesime società, di sistemi di certificazione di processo o di prodotto ispirati a criteri di sostenibilità ambientale e sociale e fondati sulla più avanzata regolamentazione elaborata, dall'Unione europea o da organizzazioni internazionali, in materia di responsabilità sociale d'impresa.

3. La CONSOB, negli ambiti di propria competenza, vigila affinché la qualificazione etica riferita agli investimenti effettuati in società quotate nei mercati regolamentati sia utilizzata nelle comunica-

zioni rivolte al pubblico solo qualora le società emittenti abbiano i requisiti definiti dal regolamento di cui al comma 1.

4. In caso di utilizzo, in qualsiasi tipo di comunicazione rivolta al pubblico, della qualificazione etica riferita agli investimenti nelle società al di fuori dei criteri e dei requisiti definiti dal regolamento di cui al comma 1, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali delle società quotate nei mercati regolamentati e delle società di gestione collettiva del risparmio, di cui al titolo III del testo unico bancario, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro e con la pubblicazione, a spese degli stessi ovvero della società, del provvedimento sanzionatorio adottato dalla CONSOB su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale »;

l) nella parte IV, titolo III, capo I, dopo l'articolo 118, è aggiunto il seguente:

« ART. 118-bis. — (*Riesame delle informazioni fornite al pubblico*). — 1. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i termini per il riesame periodico delle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati »;

m) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 124, è inserita la seguente sezione:

« SEZIONE I-BIS.

INFORMAZIONI SULL'ADESIONE A CODICI
DI COMPORTAMENTO.

ART. 124-bis. — (*Obblighi d'informazione e codici di comportamento*). — 1. Le società di cui al presente capo diffondono annualmente, nei termini e con le modalità stabiliti dalla CONSOB, informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento.

ART. 124-ter. — (*Vigilanza sull'applicazione di regole di governo societario previste da codici di comportamento*). — 1. La CONSOB, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, vigila sulla veridicità delle informazioni riguardanti l'adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito, e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazione »;

n) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 154, è inserita la seguente sezione:

« SEZIONE V-BIS.

REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI.

ART. 154-bis. — (*Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*). — 1. Lo statuto prevede le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.

2. Gli atti e le comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del direttore generale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza al vero.

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

4. Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari devono essere conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente articolo.

5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei do-